



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Il Presidente

Regione Autonoma della Sardegna  
Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
Prot. Uscita del 08/03/2020  
nr. 0002456/OrdP/4  
Classifica XV.12.2-1

Prot. n. 2456

**ORDINANZA N. 4 DEL 8 marzo 2020**

**Oggetto:** Misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

**IL PRESIDENTE**

- VISTO l'art. 32 della Costituzione;
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e in particolare l'art. 32 che dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Il Presidente

- VISTE                    le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n. 2 del 24.02.2020 e n. 3 del 27.02.2020;
- VISTO                    il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"* pubblicato su GU Serie Generale n.45 del 23.02.2020, vigente al 23.02.2020, ed in particolare l'art. 3 comma 2;
- VISTI                    i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 e del 4 marzo 2020;
- VISTO                    il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 e in particolare l'art. 5 comma 4;
- RILEVATO                che i casi positivi accertati nel territorio della Sardegna sono riconducibili a persone provenienti da aree già interessate dal contagio;
- CONSTATATO            che per effetto delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19, adottate con i summenzionati provvedimenti attuativi, i flussi di persone provenienti dalle cosiddette zone rosse non si sono interrotti e vanno, invece, intensificandosi con particolare riguardo alla presenza in Sardegna di numerose seconde case ad uso turistico;
- CONSIDERATO           che l'esodo di un così elevato numero di persone provenienti dalle zone cosiddette rosse potrebbe comportare l'ingresso incontrollato in Sardegna di soggetti a rischio di trasmissione del virus, con conseguente grave pregiudizio alla salute pubblica;
- PRESO ATTO            dell'attuale capacità complessiva del SSR di far fronte ad un incremento esponenziale del rischio di contagi con conseguente necessità di posti letto specifici per terapia intensiva e pneumologia;
- VALUTATA                l'urgenza ed indifferibilità di procedere all'adozione di misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini sardi per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio della Regione Sardegna del COVID-19, ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità,





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA  
PRESIDENZA

Il Presidente

## ORDINA

Art. 1) Tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Sardegna con decorrenza dalla data odierna, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, hanno l'obbligo:

- di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;
- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

Art. 2) Nei porti e negli aeroporti della Sardegna i passeggeri provenienti dalle zone di cui al precedente art. 1) sono tenuti a dichiarare al personale addetto ai controlli attivati dalla Regione Sardegna il domicilio nel quale osserveranno l'isolamento fiduciario per 14 giorni ed un recapito di reperibilità, mediante compilazione dell'apposito modulo allegato alla presente ordinanza sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 650 c.p., salvo che il fatto non costituisca più grave reato).

I prefetti territorialmente competenti assicurano l'esecuzione delle misure disposte con la presente ordinanza.





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Il Presidente

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

La presente ordinanza viene trasmessa secondo le rispettive competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della Sardegna, agli Assessori regionali.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente

Christian Solinas







REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**ALLEGATO "A"**

all'Ordinanza n. 4 del 08.03.2020

**Misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna.**

Il/La sottoscritt \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_ )

in Via/Piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_,

Documento di identità: tipo ☐ carta di identità, ☐ patente, ☐ passaporto n° \_\_\_\_\_

avendo fatto ingresso in Sardegna con ☐ volo ☐ nave proveniente da \_\_\_\_\_

ed avendo residenza/domicilio/dimora o essendo transitato nei territori della Regione Lombardia o dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia,

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci, ex artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,

- ☐ di osservare l'isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni, presso il seguente domicilio in Sardegna:

COMUNE di \_\_\_\_\_

Via/Piazza/loc. \_\_\_\_\_

N° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

- ☐ di aver comunicato/comunicare tempestivamente tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
- ☐ di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
- ☐ di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza presso il domicilio eletto ed ai seguenti recapiti telefonici personali \_\_\_\_\_;
- ☐ in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

In fede.

DATA \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_